



Sent. 14324/09  
Rep. 11706/09

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 46306/2008 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ARIA  
ALFREDO e dell'avv. , con elezione di domicilio in VIA CARADOSSO, 18 20123  
MILANO , presso e nello studio dell'avv. ARIA ALFREDO

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il  
patrocinio dell'avv. BOCELLARI GIANFRANCO e dell'avv. , con elezione di  
domicilio in PIAZZALE LIBIA, 19 20135 MILANO presso e nello studio dell'avv.  
BOCELLARI GIANFRANCO ;

CONVENUTO

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) ED [REDACTED]  
(C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO FISCHI ed  
elezione di domicilio in via XXIX maggio 2, LEGNANO presso e nello studio  
dell'avv. ROBERTO FISCHI

TERZI INTERVENUTI

E

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio

9

dell'avv. ANTONELLA BLAZICH DI SARONNO

[REDACTED] ( C.F. [REDACTED] ) con il patrocinio  
dell'avv. SAVINA BANDERA DI VOGHERA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED] ) con il patrocinio degli avv. LUCA  
BAROLI E LAURA ROMANELLI DI BUSTO ARSIZIO

[REDACTED] ([REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. MARIA  
LUISA INTRAVIA E BIANCAMARIA PROFIDIA DI LEGNANO

[REDACTED] C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
GABRIELLA PAPESCHI

Tutti elettivamente domiciliati in LEGNANO C.SO SEMPIONE 119 presso e nello  
studio dell'avv. GABRIELLA PAPESCHI

#### CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 9.7.2009 che  
qui si intendono richiamate

*J*

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice ha convenuto in giudizio [redacted] e [redacted] per sentire accertare e dichiarare che l'atto di vendita immobiliare stipulato fra le società convenute in data 20.2.2008 n. [redacted] rep. racc. Notaio Milioti di Milano, relativo a beni immobili siti in Comune di [redacted] e via [redacted] costituisce atto doloso di disposizione del patrimonio, con il quale la società [redacted] ha consapevolmente recato pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice e conseguentemente dichiarare ai sensi dell'art 2901 c.c inefficace nei confronti di [redacted] la compravendita immobiliare.

Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la domanda e chiedendo l'emissione di provvedimento d'urgenza ex art 700 cpc volto alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale; in via riconvenzionale formulavano domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla trascrizione della domanda giudiziale.

Alla prima udienza fissata anche per la discussione dell'istanza cautelare veniva disposto breve rinvio per verificare proposte conciliative; in tale udienza intervenivano volontariamente nel giudizio i signori [redacted] ed [redacted], formulando le medesime domande di parte attrice, ossia declaratoria di inefficacia del contratto nei loro confronti ex art 2901 c.c;

All'udienza del 15.4.2009 parte convenuta dichiarava di aderire alle domande attrici, rinunciava al ricorso ex art 700 ed alle proprie domande e chiedeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni;

la causa veniva rinviata all'udienza del 9.7.2009 per la precisazione delle conclusioni ed in tale udienza intervenivano volontariamente [redacted]

[redacted] formulando domande identiche a quelle dell'attrice, ossia declaratoria di inefficacia del contratto nei loro confronti ex art 2901 c.c. Le parti precisavano le conclusioni a verbale ed il giudice concedeva i termini di legge ex art 190 cpc, trattenendo la causa in decisione.

Parte convenuta ha formulato le seguenti conclusioni, conformemente a quanto dichiarato nel corso del processo "accogliere la domanda dell'attrice con compensazione delle spese".

Questo giudice rileva che le suddette conclusioni, interpretate anche alla luce delle dichiarazioni rese a verbale nelle udienze del 15 aprile, valgano anche nei confronti delle domande dei terzi intervenuti, in quanto sono le medesime sia per petitum che per causa petendi.

All'udienza del 15 aprile, infatti, il procuratore delle convenute, chiedendo la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, ha dichiarato "facendo presente che l'attività istruttoria richiesta ex art 183 VI comma non è necessaria giacchè le convenute rinunciano alla propria domanda in via principale e riconvenzionale aderendo altresì alle domande di controparte".

Affermando che non sia più necessaria l'attività istruttoria per l'adesione alle domande formulate dall'attrice, i convenuti hanno riconosciuto che la stipulazione del contratto è avvenuto in frode ai creditori ed è revocabile ex art 2901 c.c nei loro confronti.

I soggetti creditori, nel caso in esame, sono tutti quelli che hanno ragioni creditorie "anche eventuali" (Cass. 1413/2006), tali potendosi considerare l'attrice e i terzi intervenuti che hanno promosso giudizi, cautelari o di merito, per l'accertamento di gravi vizi e difetti degli immobili acquistati da [REDACTED], in relazione ai quali sussiste sicuramente fumus per gli accertamenti tecnici depositati in atti sia dalle parti che nel corso dell'udienza 15.4.2009, ove parte attrice ha depositato copia della relazione di ATP espletata innanzi al Tribunale di Legnano.

Ne consegue l'accoglimento delle domande e la declaratoria di inefficacia del contratto di compravendita immobiliare stipulato fra le società [REDACTED] e [REDACTED] in data 20.2.2008 n. [REDACTED] ep. racc. Notaio Milioti di Milano nei confronti di [REDACTED],  
[REDACTED]

l

In relazione alla domanda di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, si rileva che parte convenuta l'ha formulata in via d'urgenza ex art 700 pc in corso di causa, rinunciando a verbale al ricorso e comunque non riproponendo la domanda in sede di precisazione delle conclusioni.

In ogni caso si rileva che l'ordine di cancellazione delle domande giudiziali previste dagli artt. 2652 e 2653 c.c può essere assunto anche d'ufficio solo nell'ipotesi di rigetto della domanda, ai sensi dell'art 2668 2° comma c.c.

Nel caso di specie non sussiste tale presupposto, dovendosi evidenziare che lo scopo della trascrizione della domanda di revocatoria di un atto compiuto in pregiudizio dei creditori è proprio quello di far decorrere nei confronti dei terzi gli effetti dell'accoglimento della domanda dal momento della sua trascrizione, mediante successivo annotamento.

Questo giudice ritiene che per il comportamento processuale dei convenuti sussistano equi motivi per compensare le spese di lite nella misura di metà nei confronti di parte attrice ed intervenuti in prima udienza [redacted], mentre sussistano i presupposti per la compensazione integrale nei confronti dei terzi intervenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni, a preclusioni istruttorie già spirate, che hanno beneficiato del comportamento processuale dei convenuti anche ai fini della prova della propria domanda.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione o istanza disattesa, in accoglimento delle domande di parte attrice e dei terzi intervenuti,

- 1) accerta e dichiara che l'atto di vendita immobiliare stipulato fra le società [redacted] e [redacted] in data 20.2.2008 n. [redacted] rep. racc. Notaio Milioti di Milano, relativo a beni immobili siti in Comune di [redacted] e via [redacted] e meglio nello stesso descritti ed individuati, costituisce atto doloso di disposizione del patrimonio, con il quale la società [redacted] ha consapevolmente recato pregiudizio alle ragioni creditorie delle parti attrice e terzi intervenuti e conseguentemente dichiara, ai sensi dell'art 2901 c.c., la

l

compravendita immobiliare inefficace nei confronti di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

- 2) Dichiaro non luogo a provvedere sulla domanda cautelare;
- 3) Compensa nella misura di metà le spese fra convenuti e parte attrice [REDACTED] e intervenuta [REDACTED] ed [REDACTED] e condanna i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] in persona dei legali rappresentanti, al pagamento delle spese processuali sostenute da tali parti che liquida, già nella riconosciuta misura, in :  
spese Falco € 3.000,00 di cui € 100,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.400,00 per onorari, oltre accessori;  
spese [REDACTED] € 2.500,00 di cui € 100,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre accessori;  
spese [REDACTED] € 2.500,00 di cui € 100,00 per spese, € 1.200,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre accessori;
- 4) compensa le spese di lite fra convenuti e terzi intervenuti [REDACTED]  
[REDACTED];

Così deciso in data 25 novembre 2009 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. GIOVANNA MARIA FERRERO

TRIBUNALE ORDINARIO SEZIONE CIVILE DEPOSITATO OGGI
- 1 DIC. 2009
[REDACTED]

3112109 Sanio uoh. Ferrero